COMUNE DI
SANT'ANGELO D'ALIFE
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 125 D.Lgs.n. 163/2006
(approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 29/11/2007)

INDICE:

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa
Art. 3 Tipologie inerenti a beni e servizi
Art. 4 Tipologie inerenti ai lavori
Art. 5 Divieto di frazionamento
Art. 6 Adozione provvedimenti
Art. 7 Preventivi di spesa
Art. 8 Scelta del preventivo
Art. 9 Ordinazione
Art. 10 Esecuzione dell' intervento
Art. H Pagamenti e attestazione di regolare esecuzione
Art. 12 Verbalizzazione del procedimento
Art. 13 Individuazione del responsabile del procedimento
Art. 14 Oneri fiscali
Art. 15 Stipulazione del contratto
Art. 16 Entrata in vigore

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'ari 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".

Art.2
Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa.

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

   a) in amministrazione diretta;

   b) a cottimo fiduciario.

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la p

3. Artecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.

4. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.

5. I lavori, le forniture ed i servizi in economia sono ammessi per gli importi e per le tipologie indicate rispettivamente ai successivi

6. Artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art.3
Individuazione delle tipologie di beni e servizi affidabili in economia

1 .La acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione alle fattispecie di seguito indicate:

a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale, in genere;
b) manutenzione di aree attrezzate per l'infanzia e per il gioco;
c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli;
d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento
e) spese per tinteggiature dei locali comunali (p
f) Arti interne)
g) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici, accessori d'ufficio; spese per funzionamento di attrzzature d'ufficio; acquisto e manutenzione di apparati di telesoccorso;

h) spese telefoniche;
i) spese per fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria;
j) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;
m) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
n) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la p
o) Artecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;
p) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;
q) spese per la p
r) Artecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi; p
s) Artecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
t) polizze di assicurazione e fideiussioni;
u) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed attrezzature per il soccorso;
v) spese per spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
w) spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici;
x) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e bambini, comprese gite e trattenimenti;
y) spese lavaggio degli automezzi;
z) spese per piccole opere di falegname;
aa) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali con tingibili edurgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
bb) acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia di protezione civile;
cc) spese per la gestione degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
dd) acquisto di materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro

materiale di consumo;

ee) spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;

ff) spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

gg) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere;

hh) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

ii) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;

mm) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità;

oo) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa essere differita l'esecuzione;

pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso., qualora non sia possibile irnporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

rr) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

ss) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e del patrimonio storico,

tt) Artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;

uu) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

vv) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi

scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;

ww) servizi legali;

zz) servizi di progettazione.

2. Per i servizi e le forniture di cui al comma 1 di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alla soglia di cui al comma 9 dell'alt. 125 del codice, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'amministrazione.
3. Per i servizi e le forniture di cui al comma 1 di importo fino a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da p
4. Arte del responsabile del procedimento.

Art 4

Individuazione delle tipologie di lavori affidabili in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono quelli rientranti nelle categorie generali previste dall'ari. 125, comma 6 del codice e cioè:
   a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli Articoli 55, 121, 122;
   b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
   c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
   d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'irifruttuoso esperimento delle procedure di gara;
   e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
   f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
2. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dalla determinazione di cui al successivo Art. 6, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
3. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:
   a) per il servizio delle strade:
      i) le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti, ecc.;
      ii) la manutenzione delle strade;
      iii) lo sgombero della neve;
      iv) lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
      v) la manutenzione di barriere e protezioni stradali;
   b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:
      i) la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature;

ii) le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
   i) la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e l'adattamento dei locali;

d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:
   i) la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano, nonché dei resedi stradali caduti in uso pubblico;
   ii) l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
   iii) la manutenzione dei cimiteri;
   iv) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
   v) i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
   vi) i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
   vii) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
   viii) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
   ix) i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
   x) i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma ed i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all' Art. 125 comma 6 e per importi non superiori a 100.000 euro.

4. Possono altresì eseguirsi in economia i lavori pubblici non ricompresi nelle tipologie di cui al precedente comma, relativi ad opere pubbliche di modesta entità, per un importo fino a 100.000 euro.
5. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Art. 5
Divieto dì frazionamento

1. E vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6
Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del servizio interessato.
2. Il responsabile del provvedimento di cui al primo comma indica:
   a) la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 2 del
   presente regolamento;
   b) il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo Art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detta funzione; e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:
   c) l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli
   d) Articoli precedenti;
   e) le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
   f) le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
   g) la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
   h) la disponibilità finanziaria.
3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia. La previsione in sede di PEG tiene luogo della determinazione di cui al primo comma ed equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia qualora ne contenga tutti gli elementi essenziali sopra descritti.
4. Per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro, e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal responsabile del servizio, previo accertamento delle disponibilità di bilancio.
5. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.

Art. 7
Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione di cui all' Art. 6 e. 1, o nel caso di cui all'Art. 6 e. 4, il responsabile del servizio provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.
2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero

tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E[1] consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con *cadenza* annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

Art.8
Scelta del preventivo ed impegno di spesa

1. Scaduto il termine di cui al precedente Art. 7, il responsabile del servizio nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il Responsabile con propria determinazione procede all'assunzione del relativo impegno di spesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
2. Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, da corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.
3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo superiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo superiore ai 40.000 euro, il responsabile del servizio opera assistito da altro impiegato del comune, che provvede alla redazione del verbale di cui al successivo art. 12
4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Art. 9
Ordinazione

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente Art. 8, il responsabile del servizio emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostai^e^menzionate nel precedente Art. 7, anche in assenza di formale contratto, per affidamenti di importo inferiore ai 20.000 euro.
2. L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione-di cui all'art._6, fatto salvo il caso contemplato

al comma 4 del medesimo articolo, al capitolo di PEG sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

Art.10
Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell' intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del servizio. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del servizio può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha ['obbligo di segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 9. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 11
Pagamenti -Attestazione di regolare esecuzione

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità, cui si fa rinvio.
3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento di attuazione della legge sui lavori pubblici.

Art.12
Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del servizio, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare, per affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro per le forniture ed i servizi, ed ai 40.000 euro per i lavori, da apposito verbale, redatto da un .dipendente assegnato al servizio.

Art.13
Individuazione del responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile unico del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è_il Responsabile del servizio interessato, qualora ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo.
2. Il responsabile del servizio, di cui al comma precedente, per categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio.
3. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all'ingegneria e architettura il

responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.

4. Per le fattispecie per le quali è di difficile attribuzione la competenza a specifico servizio fra quelli in cui si articola l'attività del comune, compete al segretario comunale l'individuazione del responsabile del procedimento.

Art.14
Oneri fiscali

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "IVA esclusa".

Art. 15
Stipulazione del contratto

1 contratti per l'acquisizione di forniture e servizi possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata autenticata o nelle altre forme indicate dall'art. 17 del R.D 18 Novembre 1923 n. 2440;

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio comunale in data **29/11/2007** con deliberazione n. 28 entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del vigente Testo Unico n. 267/2000.

A decorrere di tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.